

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Enti di tipo associativo

04

ACCERTAMENTO - Scritture contabili

LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO - Adempimenti a carico del datore di lavoro

07

PREVIDENZA

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Tabelle ACI per l'anno 2023

Sono state pubblicate sulla *G.U.* 28.12.2022 n. 302 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del *fringe benefit* 2023.

Veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la "nuova" disciplina di determinazione del *fringe benefit* in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'[art. 1](#) co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Per i suddetti veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Pertanto, le tabelle ACI 2023 con importi validi per il 2023 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei *fringe benefit* in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).

Ad esempio, considerando una berlina (es. Audi A3 2020 SPB 40 TFSI QUATTRO S TR), il costo chilometrico ACI per il 2023 è pari a 0,6775 euro, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a benzina, il *fringe benefit* annuale è determinato come di seguito:

- 2.540,63 euro, con percentuale del 25% (25% di 0,6775 × 15.000 km);
- 3.048,75 euro, con percentuale del 30%;
- 5.081,25 euro, con percentuale del 50%;
- 6.097,50 euro, con percentuale del 60%.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. [46](#) ha chiarito che:

- la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020;
- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del *benefit* costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020";
- è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020;
- nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l'1.7.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il *benefit* dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

Deducibilità in capo all'impresa

Ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, lato impresa si applica la lett. b-bis) dell'[art. 164](#) del TUIR, ai sensi della quale i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel caso di specie non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000,00 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede 18.075,99 euro.

Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro (C.M. 10.2.98 n. [48](#), § 2.1.2.1).

Inoltre, non è necessario che:

- l'uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato Agenzia Entrate 28.12.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2022 - "Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2023" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 30.12.2022, p. 28 - "Aumenta l'imponibile delle auto aziendali" - Sirocchi Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Enti non commerciali e ONLUS](#) - [Enti di tipo associativo](#) - [Associazioni sportive dilettantistiche](#) - [Decommercializzazione dell'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali](#) - [Condizioni \(consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 23.12.2022 n. 7\)](#)

Con la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 23.12.2022 n. [7](#), è stato definito il trattamento IRES e IVA dei corrispettivi percepiti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva (nel caso specifico, calcistica), richiamando i chiarimenti della precedente circ. 1.8.2018 n. [18](#).

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Ai fini IRES, vengono richiamati gli [artt. 143](#) co. 1 e [148](#) co. 3 del TUIR che contemplano, al ricorrere di determinate condizioni, alcune ipotesi di decommercializzazione dell'attività svolta dagli enti non commerciali.

Secondo il disposto dell'[art. 143](#) co. 1 secondo periodo del TUIR, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi:

- diverse da quelle elencate nell'[art. 2195](#) c.c.;
- rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- senza una specifica organizzazione;
- a fronte del pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Affinché operi la disposizione, le prestazioni devono essere rese, tra l'altro, senza una "specifica organizzazione", ossia senza un'organizzazione di mezzi e risorse specificatamente dedicata all'ottenimento del risultato economico. Può costituire un indice significativo in ordine alla sussistenza della "specifica organizzazione" la circostanza che l'attività di formazione sportiva venga svolta mediante la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es. impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatori atletici).

La non imponibilità dei corrispettivi specifici prevista dall'[art. 148](#) co. 3 del TUIR, anche in favore delle ASD, richiede che l'attività sia svolta:

- "in diretta attuazione degli scopi istituzionali", essendo esclusa la possibilità di agevolare i corrispettivi pagati a fronte di prestazioni collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali;
- nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

In sostanza, la decommercializzazione si applica anche alle attività effettuate a favore di soggetti, privi della qualifica di associati, ma che risultino tesserati della federazione sportiva nazionale, dell'ente di promozione sportiva o della disciplina sportiva associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

Assumono rilevanza ai fini IRES, invece, le attività svolte nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato oppure quella di tesserato dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Trattamento ai fini IVA

Ai fini IVA, l'[art. 4](#) co. 4 secondo periodo del DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione dell'imposta l'attività di formazione sportiva posta in essere dalle ASD, qualora resa, a fronte di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali". La disposizione è in vigore fino al 31.12.2023 ai sensi dell'[art. 5](#) co. 15-quater lett. a) n. 1 del DL 146/2021, convertito nella L. [215/2021](#).

Tale attività risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA (e, pertanto, assoggettabile a imposta in misura ordinaria), laddove effettuata nei confronti di soggetti che non hanno la qualifica di associati, né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ancorché frequentatori e/o praticanti, posto che, in tale ipotesi, la medesima non costituisce attività di formazione riconducibile all'[art. 10](#) co 1 n. 20) del DPR 633/72 (cfr. risposta a interpello 27.7.2022 n. [393](#)).

Condizioni comuni

Tanto ai fini IRES, quanto ai fini IVA, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici richiede:

- il recepimento negli statuti dell'ente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, delle clausole prescritte dall'[art. 148](#) co. 8 del TUIR e dall'[art. 4](#) co. 7 del DPR 633/72, dirette a garantire la non lucratività dell'ente e l'effettività del rapporto associativo;
- la trasmissione del modello EAS all'Agenzia delle Entrate.

art. 148 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 4 DPR 26.10.1972 n. 633

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 23.12.2022 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2022 - "Decommercializzazione ai fini IRES e IVA alle ASD per la formazione sportiva" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 24.12.2022, p. 28 - "Corrispettivi Asd irrilevanti solo se da soci e tesserati" - Pettinacci - Sepio

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Associazioni sportive" - Mauro A. - Cosentino C. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Associazioni sportive" - Alberti P.

ACCERTAMENTO

Scritture contabili - Contabilità semplificata per le imprese - Incremento dei limiti di ricavi - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

L'art. 1 co. 276 della L. 29.12.2022 n. [197](#) (pubblicata sulla G.U. 29.12.2022 n. 303) eleva l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all'art. [18](#) del DPR 600/73. Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'[art. 66](#) del TUIR.

La predetta modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti ([art. 3](#) co. 2 del DPR 695/96).

Ambito soggettivo

Detto regime è applicabile da:

- imprese individuali (le quali, ove ne ricorrano le condizioni, possono alternativamente utilizzare il regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#));
- snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell'[art. 5](#) del TUIR;
- enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente;
- trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.

Limiti di ricavi

Per i predetti soggetti la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale se i ricavi, di cui agli [artt. 57](#) e [85](#) del TUIR, non superano:

- 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (il limite previgente era 400.000,00 euro);
- 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (il limite previgente era 700.000,00 euro).

I limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:

- "percepiti in un intero anno" (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguglio ad anno);
- "conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico".

Quest'ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.

Decorrenza

La modifica entra in vigore l'1.1.2023. Pertanto, tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. [80](#), con riferimento a un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000,00 o 800.000,00 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito o conseguito ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.

Liquidazione trimestrale IVA

La modifica esplica effetti anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

Ai sensi dell'[art. 14](#) co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, infatti, "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata". La disposizione era stata introdotta proprio per porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette generata dall'[art. 7](#) co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 che, nell'incrementare i limiti per l'utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l'[art. 18](#) del DPR 600/73 e non anche l'[art. 7](#) del DPR 542/99.

Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.2.2012 n. [15](#), tramite la disposizione i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette. Resta fermo che il parametro cui fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d'affari.

Ne consegue che, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

art. 18 co. 1 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

L. 29.12.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2022 - "Incremento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata" - Rivetti

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Impresa minore" - Rivetti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Adempimenti a carico del datore di lavoro - Certificazione della parità di genere - Conseguimento - Esonero contributivo - Prime istruzioni operative (circ. INPS 27.12.2022 n. 137)

L'INPS, con circ. 27.12.2022 n. [137](#), ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere ai sensi dell'[art. 46-bis](#) del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2022 di accedere al relativo esonero.

Per le successive annualità si annunciano ulteriori indicazioni, alla luce degli esiti della prima fase applicativa.

Esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere

L'[art. 5](#) co. 1 della L. 162/2021 ha introdotto, per l'anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in favore delle aziende del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere ai sensi dell'[art. 46-bis](#) del DLgs. 198/2006.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascun datore di lavoro, riparametrato e applicato su base mensile (la soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pari a 4.166,66 euro).

Ne possono fruire tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito tale certificazione, mentre rimangono escluse le pubbliche amministrazioni.

Con DM [20.10.2022](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dell'esonero contributivo in questione.

Procedimento di ammissione

I datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro la fine del 2022 possono inoltrare, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all'[art. 1](#) co. 1 e 4 della L. 12/79, specifica domanda all'INPS utilizzando esclusivamente il modulo di istanza *on line* "PAR_GEN" alla sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

Per l'anno 2022, è possibile presentare le domande dal 27.12.2022 al 15.2.2023.

Autorizzazione e risorse stanziare

Alle posizioni contributive per le quali l'esonero sarà riconoscibile verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", con significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'[articolo 5](#) della legge n. 162/2021".

Il beneficio, per l'ammontare dell'importo autorizzato, sarà fruibile per l'intero periodo di validità della certificazione della parità di genere, con decorrenza dal primo mese di validità della medesima.

In caso di revoca della certificazione il datore di lavoro interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

In caso di insufficienza delle risorse, l'esonero verrà proporzionalmente ridotto.

Condizioni richieste

I datori di lavoro istanti devono:

- aver conseguito la certificazione della parità di genere di cui all'[art. 46-bis](#) del DLgs. 198/2006 secondo le modalità indicate nel DM [29.4.2022](#);
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale;
- non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- aver rispettato gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi;
- aver correttamente presentato il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nel caso occupino più di 50 dipendenti.

Cumulabilità con altri esoneri

L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens

Quanto all'esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, nell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> andrà valorizzato:

- il codice causale "L238" - con significato "Conguaglio esonero contributivo parità di genere [articolo 5](#) legge n. 162/2021" - e nell'elemento <ImportoACredito> andrà indicato il relativo importo dell'esonero da conguagliare;

- il codice causale "L239" - con significato "Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere [articolo 5](#) legge n. 162/2021" - per il recupero delle mensilità pregresse e nell'elemento <ImportoACredito> andrà indicato il relativo importo.

art. 46 bis DLgs. 11.4.2006 n. 198

DM 20.10.2022 Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Circolare

INPS 27.12.2022 n. 137

Il Quotidiano del Commercialista del 28.12.2022 - "Via alle domande per l'esonero legato alla certificazione di parità di genere" - Gianola

PREVIDENZA

Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione - Incremento da 600,00 a

3.000,00 euro per il 2022 - Novità del DL 176/2022 - Ampliamento alle utenze domestiche - Conguaglio previdenziale (messaggio INPS 22.12.2022 n. 4616)

Con il messaggio 22.12.2022 n. [4616](#), l'INPS fornisce le istruzioni operative per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale relativamente ai *fringe benefit* - la cui soglia di esenzione è stata elevata a 3.000,00 euro e che sono stati estesi anche ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas per il solo anno d'imposta 2022, ai sensi dell'[art. 12](#) del DL 115/2022 - e al c.d. "bonus carburante" di 200,00 euro ex [art. 2](#) del DL 21/2022.

Quadro normativo

L'[art. 12](#) del DL 115/2022 (così come modificato dal DL [176/2022](#)) prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'[art. 51](#) co. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000,00 euro.

In sostanza, per il solo anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall'[art. 51](#) co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:

- sono incluse tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato a 3.000,00 euro.

Inoltre, l'[art. 2](#) del DL 21/2022 prevede che, sempre per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'[art. 51](#) co. 3 del TUIR (c.d. "bonus carburante").

Superamento dei limiti

Se il valore del *bonus* carburante è superiore a 200,00 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria e a contribuzione previdenziale.

In caso di superamento della soglia di 3.000,00 euro, l'intero valore dei *fringe benefit* (compresi eventuali ulteriori buoni benzina):

- concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Conguaglio previdenziale

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulta:

- inferiore ai suddetti limiti, il datore di lavoro dovrà recuperare la contribuzione versata;
- superiore ai suddetti limiti, il datore dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo. Il datore dovrà portare in aumento la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia con l'importo dei *fringe benefit* e/o del *bonus* carburante dallo stesso corrisposto nel 2022, qualora non sia stato assoggettato a contribuzione, e dovrà trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a suo carico non trattenuta nell'anno.

Ai fini del conguaglio e del recupero della contribuzione versata, i datori di lavoro potranno utilizzare:

- le variabili retributive;
- la procedura di variazione massiva d'ufficio;
- i flussi di regolarizzazione.

Variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione "VarRetributive" per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr", interessata da *fringe benefit*.

Le variabili da inserire sono:

- FRIBEN, da utilizzare per la competenza specifica, indicata in "AnnoMeseVarRetr", in cui c'è un imponibile da abbattere, con riferimento all'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza;
- FRBDIM, da utilizzare, anche congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c'è eccedenza massimale;

- FRBMAS, da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

Variazione massiva d'ufficio

I datori di lavoro, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale:

- utilizzando lo specifico oggetto "*FRINGE BENEFIT FINO A € 3000*";
- allegando apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attestare che quanto esposto nella relativa denuncia corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*.

In seguito verrà generato un *ticket* che dovrà essere esposto nel flusso UniEmens. L'INPS procederà poi con la generazione automatizzata di flussi regolarizzativi e il credito derivante potrà essere fruito con le modalità indicate nel messaggio n. [5159/2017](#).

art. 12 DL 9.8.2022 n. 115

art. 2 DL 21.3.2022 n. 21

Messaggio INPS 22.12.2022 n. 4616

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2022 - "Tre procedure per il recupero dei contributi versati sui fringe benefit" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 24.12.2022, p. 28 - "Nuova variabile retributiva oltre alla regolarizzazione spontanea e d'ufficio" - Massara

Guide Eutekne - Previdenza - "Conguaglio previdenziale" - Costa A.

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DM MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 15.7.2022

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Attività di trasporto di persone su strada - Rinnovo del parco autobus - Incentivi

In attuazione dell'art. 1 co. 14-15 della L. 27.12.2019 n. 160 e del DPCM 23.12.2020, con il presente decreto sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi, destinati alle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, per gli investimenti relativi al rinnovo del parco autobus.

Requisiti

Gli incentivi in esame sono riconosciuti per l'acquisto in Italia, anche tramite locazione finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 e M3 di classe III o B nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio Euro VI step E.

Tali contributi sono concessi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'arco temporale 2020-2022.

Gli incentivi sono concedibili solo se riguardano investimenti avviati successivamente al 20.10.2022 (data di entrata in vigore del presente DM).

Divieto di sostituzione del beneficiario

Il proprietario o l'utilizzatore dell'autobus acquisito non possono essere sostituiti da altro soggetto giuridico entro il 31.12.2026, pena il venire meno dell'erogazione o la revoca dell'incentivo erogato.

Non implicano la sostituzione di soggettività giuridica del proprietario o dell'utilizzatore:

- le fusioni;
- le incorporazioni;
- i conferimenti di rami d'azienda;
- le regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Misura dei contributi

Nel limite di 20 milioni di euro, sono previsti contributi per l'acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica, ad alimentazione:

- elettrica (full electric), per un incentivo pari a 50.000,00 euro;
- ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a 40.000,00 euro;
- CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a 30.000,00 euro.

Nel limite di 5 milioni di euro, sono previsti contributi per l'acquisto di autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:

- elettrica (full electric), per un incentivo pari a 70.000,00 euro;
- ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a 60.000,00 euro;
- CNG e LNG, per un incentivo pari a 50.000,00 euro.

Nel limite di 5 milioni di euro, sono previsti contributi per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore:

- M2 di classe B, per un incentivo pari a 20.000,00 euro;
- M3 di classe B, per un incentivo pari a 30.000,00 euro.

Nel limite di 20 milioni di euro, sono previsti contributi in misura pari a 40.000,00 euro per l'acquisto di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore.

Incremento dei contributi per contestuale rottamazione

Con riferimento agli incentivi per l'acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica o di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, viene riconosciuto un aumento dell'incentivo pari a 5.000,00 euro se vi è stata la radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI che sia stato nella disponibilità per almeno un anno antecedente al 20.10.2022.

Modalità di accesso ai contributi

Le domande per l'accesso agli incentivi possono essere cumulative per più autobus e sono ammissibili se presentate:

- in costanza di disponibilità di risorse utilizzabili (qualora le domande siano presentate quando le risorse sono esaurite, le stesse sono ammesse all'istruttoria solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse);
- tramite la piattaforma <https://www.autobusaltasostenibilita.it>;
- firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa;
- a partire dal 20.10.2022 (data di entrata in vigore del presente DM) e fino al termine individuato da un apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- contestualmente ad una autodichiarazione del rappresentante legale dell'impresa che attesti la presenza dei requisiti richiesti.

In particolare, l'autodichiarazione del rappresentante legale dell'impresa è relativa:

- alla data del contratto di acquisto degli autobus;
- all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento o di atto di riservato dominio, previste nel piano di ammortamento a carico dell'impresa istante, in scadenza entro il termine individuato da un apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- eventualmente, alla avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI.

Fase di rendicontazione

Entro il termine individuato dal decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che hanno trasmesso una domanda ammissibile devono fornire:

- la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal piano di ammortamento in scadenza; per l'accesso agli incentivi previsti in caso di avvenuta rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI, anche la prova della rottamazione (mediante indicazione del numero di targa e la dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di procedere alla rottamazione).

Scadenze della settimana

31 dicembre 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Albo autotrasportatori

Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito albo - Versamento, con le previste modalità, dell'importo per l'anno 2023

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, con il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sostitutiva sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio amministrato", con effetto dall'anno successivo

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio gestito", con effetto dall'anno successivo

Imposte dirette

Gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nel 2020 - Termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2021

ONLUS, ODV e APS - Termine per adeguarsi alle disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 sul Terzo settore, modificando gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Persone fisiche con reddito complessivo del 2021 non superiore a 35.000,00 euro - Termine per richiedere,

tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, il buono per l'acquisto di un abbonamento (c.d. "bonus trasporti")

Proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci - Termine per beneficiare del contributo per l'installazione sul veicolo di un sistema di riqualificazione elettrica in sostituzione dell'originario motore termico

Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 - Termine per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRES

Soggetti "solari" che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare - Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal periodo d'imposta successivo

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata

IRES, IRAP e IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco, bande, cori, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare - Comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime L. 398/91

IRPEF

Percipienti provvigioni di intermediazione che si avvalgono di dipendenti o di terzi - Termine per inviare ai committenti la dichiarazione per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% delle provvigioni, a partire dall'anno successivo

Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare - Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per effettuare i rimborsi derivanti dai modelli 730/2022 integrativi

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese

precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

01 gennaio 2023, Domenica *

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

Premi INAIL

Datori di lavoro - Comunicazione telematica al Ministero Lavoro dei dati degli accordi individuali di "lavoro agile" stipulati o modificati dall'1.9.2022 al 27.12.2022, mediante il portale Servizi Lavoro o in modalità massiva

02 gennaio 2023, Lunedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

03 gennaio 2023, Martedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

05 gennaio 2023, Giovedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di dicembre

Altre scadenze

09 gennaio 2023, Lunedì

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

10 gennaio 2023, Martedì

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica, dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre

Imposte dirette

Soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri - Inizio presentazione telematica al Ministero della Giustizia delle domande per il credito d'imposta, in caso di procedimenti conclusi con successo o lodo

12 gennaio 2023, Giovedì

Accise

Esercenti depositi commerciali di prodotti energetici o impianti di distribuzione stradale di carburanti - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle giacenze dei serbatoi alla fine della giornata del 31.12.2022

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Dipendenti e titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente - Comunicazione al sostituto d'imposta dei redditi percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro, per considerarli nel conguaglio di fine anno

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*